

Maria Nadia Covini
De gratia speciali.
Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere
tra i Visconti e gli Sforza*

[A stampa in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma, Viella, 2010, pp. 183-206 (I libri di Viella, 114) © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

È famosa la lettera ai *cives* reggiani in cui Bernabò Visconti, nel 1371, si arrogava la facoltà di fare «decreta» a suo piacimento: «Faciemus et desfaciemus decreta prout nobis placuerit». Più che riferirsi agli editti di valore generale e normativo che i Visconti già promulgavano con una certa frequenza, e che poi facevano inserire nei libri statutari, il signore di Milano alludeva ai privilegi dati a singoli o a enti, nella fattispecie ai nobili del contado di Reggio.¹ Uomo di guerra pragmatico e sbrigativo, dai suoi contemporanei giudicato sì un tiranno, ma non privo di consapevolezza del diritto e della giustizia, il Visconti esprimeva insofferenza verso chi pretendeva di limitare la sua facoltà di concedere grazie, favori e privilegi, come a proclamare con forza che l'essenza della signoria stava nella possibilità di premiare i fedeli, concedere la particolare benevolenza del signore a coloro che lo servivano, intervenire nelle vertenze giudiziarie in cui fossero coinvolti amici e sostenitori, annullare condanne e sentenze, in modo anche arbitrario, secondo le necessità e le occorrenze, come necessità pura di governare.²

Che i provvedimenti graziosi, derogativi e ispirati da una magnanimità potenzialmente arbitraria del signore fossero particolarmente congeniali agli sviluppi signorili del Trecento, è stato dimostrato da un'ampia rassegna sulla documentazione relativa alle suppliche nelle signorie cittadine dell'Italia centro-settentrionale nel XIV secolo, condotta da Gian Maria Varanini.³ Pur tra resistenze e incertezze spiegabili con la volontà di non rompere del tutto con le logiche politiche comunali, il sistema delle suppliche e delle grazie si affermò in tutte le signorie cittadine almeno dalla fine del Trecento e alimentò circuiti di benefici e concessioni che ebbero molta rilevanza nel conformare gli assetti delle signorie. Alla supplica poteva seguire la concessione di un provvedimento di «grazia», ossia, in senso lato, di un privilegio grazioso e derogativo racchiuso nella forma della lettera patente, che stabilizzava anche le forme documentarie di una nuova «diplomazia signorile». Presso gli Scaligeri di Verona già nel 1371 erano tenuti dei *libri graciatarum* e il libro delle *ambaxate*, ossia dei mandati del signore, dove venivano trascritte anche le suppliche; è precoce anche la

*Ringrazio per vari aiuti e suggerimenti G. Chittolini, F. Cengarle, A. Gamberini, P. Grillo, M. Vallerani, G.M. Varanini.

¹ Gamberini A., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche istituzionali*, Milano 2005, p. 147. Per la distinzione tra rescritti *ad personam* che «dirimunt privatorum controversias» e decreti generali che «iura generalia faciunt», si veda l'introduzione di Gabriele Verri alle *Constitutiones domini Mediolanensis*, Mediolani 1747, p. CXXIX, ripresa in Natale A.R., *Premessa*, in *Stilus Cancellariae: formulario visconteo-sforzesco*, a cura di A.R. Natale, pp. XCVI.

² Sui contorni dell'immagine di «principe giusto» costruita e praticata da Bernabò cfr. Gamberini A., *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 249-256. Sul tema politologico dell'eccezione e del «governo dell'emergenza» rinvio a Tanzini L., *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in questo volume [*Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma, Viella, 2010, pp. 149-181, in particolare p. 149-152].

³ Varanini G.M., «Al magnifico e possente signore». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e «gravamina»*. *Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2002, pp. 65-106, pp. 98-99.

documentazione estense, mentre è più tarda quella dei Gonzaga di Mantova, dove i registri di decreti compaiono solo dal 1407.⁴ Presso regimi ancora instabili e incerti nei fondamenti istituzionali, le grazie e le concessioni servirono a conformare una cerchia di fedeli, premiare e promuovere i sostenitori, talora redistribuendo i beni sottratti ai ribelli,⁵ alimentando disuguaglianze e favoritismi e dissipando scriteriatamente i beni del Comune:⁶ per tanti aspetti, la nuova pratica accentuava il distacco dai principi del governo comunale.

Un caso ben studiato è Bologna, anche grazie alla densità della documentazione. Nei suoi studi, Gianfranco Orlandelli ha sottolineato la novità del sistema della supplica e delle grazie introdotto nel periodo di dominio del legato pontificio Bertrando del Poggetto (dal 1326) «alla maniera della corte di Roma», una pratica accolta inizialmente con favore dai bolognesi che impetrarono favori e deroghe non ammissibili al tempo delle rigorose leggi del Comune; l'«infatuazione cittadina» però si raffreddò abbastanza rapidamente quando l'anomala signoria del legato rivelò i suoi aspetti oppressivi. La disinvoltura formale delle grazie del legato, osserva Orlandelli, mette a nudo «le crepe del vecchio edificio comunale e lo rivela troppo crudamente inadatto ad ospitare forme di vita tanto diverse da quelle dei secoli precedenti», ma nello stesso tempo apre la strada a una ripresa dei decreti graziosi al tempo del signore giurista Taddeo Pepoli, non senza forzature rispetto alla tradizione sia politica (le istituzioni comunali), sia culturale (la presenza dello Studio e la fedeltà al diritto romano).⁷ Durante la signoria di Taddeo la facoltà di chiedere e ottenere grazie, osserva G. Antonioli, fu una sorta di compensazione lasciata ai *cives* emarginati dalla partecipazione attiva alla cosa pubblica.⁸ Uno studio recente di Massimo Vallerani entra nel merito dei decreti del Pepoli, ne analizza puntualmente il linguaggio e i contenuti e individua alcune possibili radici ideologiche del sistema supplica-grazia nell'ambito della costruzione del potere signorile: su questo punto ritorniamo più oltre.⁹

⁴ Oltre all'analisi comparativa di Varanini, «*Al magnifico e possente signore*», pp. 71-80, cfr. Torelli P., *Introduzione*, in *L'Archivio Gonzaga di Mantova*, Bologna 1988, pp. I-XCII.

⁵ Il peso del sistema delle grazie presso i Malatesta di Cesena si può arguire dal possente innesto di *homines novi*: cfr. Robertson J., *Cesena: governo e società dal sacco dei Bretoni al dominio di Cesare Borgia*, in *Storia di Cesena*, II, *Il Medioevo*, a cura di A. Vasina, II, Rimini 1985, pp. 5-92, pp. 40-43.

⁶ Secondo B. Kohl, a Padova le concessioni di Francesco il Vecchio da Carrara favorirono amici, parenti e fautori e dissiparono sistematicamente i beni del comune: Kohl B.J., *Government and Society in Renaissance Padua* (1972), in Id., *Culture and politics in Early Renaissance Padua*, Aldershot 2001, pp. 205-221. Meno negativa la lettura della signoria carrarese in Collodo S., *Una società in trasformazione: Padova tra XI e XV secolo*, Padova 1990. Per Treviso, a partire dagli atti del processo Avogari, G.B. Picotti riconsidera il mito di Gherardo da Camino «*pater patriae*» e ne mostra i tratti del tiranno che stravolge le istituzioni comunali, concede grazie e benefici a suo piacimento, assolve i condannati a morte, condanna senza colpa chi gli è avverso: Picotti G.B., G. B. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312* (1905), a cura di G. Netto, Roma 1975, in particolare pp. 152-153. Secondo G.M. Varanini, invece, in nessuna signoria monocittadina, nonostante qualche punta dispotica, venne meno il rapporto diretto tra signore e società urbana. Sulle suppliche a Cansignorio Della Scala, signore di Verona e Vicenza, Varanini, «*Al magnifico e possente signore*», pp. 99-102. Per il dibattito storiografico rinvio a Rao R., *Signorie a sovranità popolare nell'Italia nord-occidentale (1280 ca. -1330 ca.)*, in questo volume.

⁷ Orlandelli G., *L'autorità del signore in un decreto di Taddeo Pepoli sulla formula di deroga* (1963), ora in Id., *Scritti di paleografia e diplomatica*, a cura di R. Ferrara e G. Feo, Bologna 1994, pp. 53-75, citazioni a pp. 57-58.

⁸ Antonioli G., *Conservator pacis et iustitiae. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna 2004, p. 40. Sul periodo precedente, Giansante M., *Romeo Pepoli. Patrimonio e potere a Bologna fra comune e signoria*, in «*Quaderni Medievali*», 53 (2002), pp. 87-112; Id., *L'usuraio onorato: credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.

⁹ Vallerani M., *La supplica al signore e il potere della misericordia*, in *Intorno all'eccezione*, a cura di M. Vallerani, numero monografico di «*Quaderni storici*», 44 (2009), pp. 411-441.

La storiografia francese ha introdotto il concetto del «governo per grazia» come modello che, dalle esperienze monarchiche, si diffonde in tutta Europa. Quando viene “importato” in un’area già dominata dagli istituti del Comune, determina un superamento o un tradimento di alcuni principi cardine della costituzione comunale. Questo è uno dei fili rossi della trattazione di Paolo Grillo sulla dominazione angioina in Italia settentrionale: gli Angiò premiarono largamente i propri sostenitori e introdussero principi di distinzione e di privilegio estranei alle logiche comunali. E tuttavia il «sistema delle grazie» attecchì soprattutto nelle città piemontesi, ma non a Piacenza e a Brescia dove le tradizioni civiche ed egualitarie erano più solide e affermate.¹⁰

I provvedimenti di carattere grazioso e derogativo non erano sconosciuti alle città dove la costituzione comunale si stava evolvendo in forme oligarchiche. Inevitabilmente connessi allo stesso esercizio del potere, la grazia, il perdono, la remissione, la deroga erano ed erano stati praticati anche come attenuazione degli effetti dei conflitti della piena età comunale per limitare, rimettere, cancellare bandi, condanne, punizioni ed esilii.¹¹ Le grazie comunali non avevano la “facilità” di quelle signorili, ma erano soggette a istruttorie complesse, a consulti ampi, a delimitazioni e cautele. Tra i documenti della Milano del Duecento sono rimaste solo risposte a petizioni di Comuni del contado attinenti alla materia politica e giurisdizionale, trattate secondo passaggi procedurali particolarmente cauti e severi.¹² La procedura è altrettanto cautelosa in documento senese del 1322 relativo alla petizione di uno studente che chiedeva la remissione di una condanna pecuniaria comminatagli dal podestà per rissa.¹³ In questo volume Lorenzo Tanzini compie un’analisi approfondita delle deliberazioni dei consigli dei Comuni toscani e nota come sia visibile la grande cura e l’attenzione ideologica ai fondamenti della libertà comunale nelle deliberazioni con contenuto eccezionale e derogativo, che vengono approvate mediante pratiche complesse e tradotte in scritti attentamente soppesati e cauti nella formulazione:¹⁴ nulla di simile alla disinvoltura di signori come Bernabò Visconti che dispensavano benefici a pioggia e si arrogavano il diritto di «fare e disfare» a loro piacimento.¹⁵

¹⁰ Grillo P., *Un dominio multiforme. I comuni dell’Italia nord-occidentale soggetti a Carlo I d’Angiò*, in *Gli Angiò nell’Italia Nord-Occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 31-101.

¹¹ Bandito dopo una congiura, il prelado Bonifacio Pusterla fu perdonato nel 1288 «e finalmente per gratia ritornò a Milano al xxviii del seguente aprile»: cfr. Corio B., *Storia di Milano*, a cura di A. Morisi Guerra, Milano 1984, p. 534. Il rientro di banditi e esiliati avveniva di solito in seguito a solenni atti di pace: Milani G., *L’esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, p. 163.

¹² Nel 1267 la *petitio* di un gruppo di Comuni contesi tra Milano e Pavia viene esaminata prima dai consigli del comune e poi viene chiesto il formale parere di un consulente: Osio L., *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*, Milano 1864, I, p. 5, n. 2. Con atto del 30 giu. 1313 Guglielmo di Monferrato, capitano di Milano, concede «de gratia spetiali» agli abitanti di Cologno danneggiati dalle guerre l’esenzione dai carichi e altri privilegi, con sigillo per convalida: *ibidem*, pp. 36-37.

¹³ Sbarbaro M., *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma 2005, p. 55. Per Siena cfr. Barlucchi A., *Le «petizioni» inviate dalle comunità del contado al governo senese (secoli XIII-XV)*, in *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident, XII-XV siècle*, a cura di H. Millet, Roma 2003, pp. 265-279.

¹⁴ Tanzini, *Emergenza, eccezione, deroga*.

¹⁵ È anche plausibile, come mi suggerisce Paolo Grillo, che in epoca comunale le deroghe e le vie di fuga dal *rigor iuris* fossero affidate ad altre modalità, più che alla via della grazia. Per esempio le parti potevano adire diverse sedi di giustizia, nel contesto della giustizia plurale del Comune, per cercare dei correttivi a sentenze troppo dure. Su queste vie di fuga, cfr. anche Millet H., *Introduction*, in *Suppliques et requêtes*, p. 11: «la multiplicité des tribunaux et la variété de la condition des personnes (...) ouvraient (...) une sorte d’espace franc à ceux qui avaient assez de savoir et d’habileté pour en jouer». Sulla pluralità dei tribunali medievali cfr. Vallerani M., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

Un caso a sé è Venezia. I registri delle grazie, così rarefatti negli archivi delle signorie del XIV secolo, qui iniziano già dalla fine del Duecento evidenziando però un «sistema delle grazie» con procedure e logiche peculiari.¹⁶ Per la maggior parte le concessioni veneziane, più che favori e privilegi a privati, erano licenze ai magistrati della Signoria che volevano derogare allo statuto del loro ufficio, oppure licenze di esportazione che col tempo divennero di routine e furono rilasciate previo pagamento di una somma in denaro. Se una petizione chiedeva di alleggerire una condanna inflitta per la salvaguardia dell'ordine pubblico, era affidata agli stessi magistrati che l'avevano irrogata, per esempio ai Signori di notte: ciò dà la misura «di come si potesse insieme proclamare la norma e progettare la deroga».¹⁷ Mentre il «sistema delle grazie» dei signori cittadini alimentava aree di favoritismo clientelare all'interno della società politica, a Venezia i poteri derogativi del doge erano stati molto limitati già nel Duecento e le grazie aprivano piuttosto un'«arena for the exercise of influence» dei membri del patriziato, che potevano favorire parenti, amici e clienti mediante la concessione di uffici, remissioni e piccoli sussidi senza sottrarre spazi di potere agli organi di governo. Anzi, secondo Dennis Romano, la possibilità di orientare le grazie a favore dei propri protetti fu una delle vie per cui i nobili della Serenissima furono incoraggiati a una piena e incondizionata integrazione nella costituzione oligarchica che aveva preso forma tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento: in definitiva le grazie «helped legitimize the rule of the newly established patrician regime».¹⁸ Per altri aspetti, le grazie avevano riflessi sul delicato equilibrio dei poteri tra collegi tradizionali e istituzioni in ascesa come il consiglio dei Dieci: al quale una «parte» del Maggior Consiglio del 1441 riconosceva la facoltà di punire dissidenti e ribelli, ma non di disporre pienamente della redistribuzione dei beni confiscati, dato che l'attribuire solo a quindici nobili delle decisioni così rilevanti intaccava il principio repubblicano della decisione condivisa e «larga».¹⁹ La concessione di grazie, particolarmente congeniale alla novità signorile, non era affatto assente in altri contesti istituzionali.

1. Atti di grazia nel Trecento visconteo: aspetti documentari e diplomatici

Per quanto riguarda i Visconti, vicari imperiali e signori riconosciuti di Milano e altre città, data la documentazione assai scarsa non è facile seguire tempi e avvisi di una prassi concessiva che ben presto diventa assai fluida e disinvolta.²⁰ Già nel 1334 un privilegio di Azzone Visconti contiene un'espressa deroga agli statuti milanesi e utilizza la clausola «de gratia speciali» per conferire un privilegio di cittadinanza che, a norma degli Statuti, spettava alle autorità cittadine.²¹ Con questo atto, progenitore

¹⁶ Ortalli G., *Il procedimento per gratiam e gli ambienti ecclesiastici nella Venezia del primo Trecento tra amministrazione, politica e carità*, in *Chiesa società e Stato a Venezia: miscellanea di studi in onore di Silvio Tramontin nel suo 75° anno di età*, a cura di B. Bertoli, Venezia 1994, pp. 75-100; Mor G.C., *Il procedimento per "gratiam" nel diritto amministrativo veneziano del sec. XIII*, in *Cassiere della Bolla Ducale. Grazie - Novus Liber (1299-1305)*, a cura di E. Favaro, Venezia 1962, pp. V-XLVIII (Fonti per la storia di Venezia, sez. I, Archivi pubblici).

¹⁷ Ortalli, *Il procedimento per gratiam*, p. 76.

¹⁸ Romano D., «*Quod sibi fiat gratia*». *Adjustment of penalties and the exercise of influence in early Renaissance Venice*, in «*Journal of Medieval and Renaissance studies*», 13 (1983), pp. 251-268. Al contrario a Firenze i «patrons», coltivando le loro clientele, costituirono dei gruppi di potere capaci di condizionare il governo della signoria.

¹⁹ Queller D., *Early venetian legislation on ambassadors*, Genève 1966, doc. n. 58, p. 92-93.

²⁰ Varanini, «*Al magnifico e possente signororo*», p. 75.

²¹ L'atto è inserito in un altro del 1380: «Nos Azo Vicecomes (...) dominus generalis. Tibi Franceschino de Sancto Gallo (...) volentes de nostre plenitudine potestatis *gratiam facere specialem* et quam in hac parte volumus esse legem (...) statuimus [te et heredes] cives [Mediolani]», «et gaudere privilegiis gratiis et honoribus» spettanti ai *cives* medesimi, «sicut veri fuissetis»; la concessione derogava

di una valanga di provvedimenti simili, il signore imponeva la sua volontà, contando sull'assenso più o meno forzato degli organi di governo della città.

Intendendo la grazia in un senso ampio, non limitata cioè al provvedimento di remissione e cancellazione di condanne e punizioni penali, possiamo constatare una crescita quantitativa e una stabilizzazione formale già intorno al 1350: pur nella rarefazione di documenti registrati nel *Repertorio diplomatico visconteo*, è possibile osservare che le forme timide e sperimentali delle grazie di Luchino e Giovanni (con decisioni spesso rinviate alle magistrature locali, rispettose delle autonomie locali, relative di solito a suppliche collettive e non individuali...) acquistano rapidamente una maggior disinvolture formale e formulare.²² La nuova legittimità prende forma, ad esempio, nella *littera exemptionis* del 1383 di Bianca di Savoia, moglie di Galeazzo II Visconti, che concede *de gratia speciali* alla consorte di un magistrato ducale la conferma delle esenzioni fiscali relative a una cascina di Arluno, valida anche per lavoratori e massari.²³ Si tratta di uno dei tanti privilegi viscontei trascritti in compendio in un registro che gli Sforza fecero redigere attorno al 1454 e che riassumeva il contenuto di alcuni registri trovati nel castello di Pavia, che erano stati compilati nel 1388 in occasione della ricognizione delle grazie concesse dai Visconti stessi e da altre autorità. Mentre i registri viscontei sono perduti, gli atti riassunti in brevi regesti nel codice ambrosiano danno conto della vastità di esenzioni fiscali concesse a pioggia dai Visconti a cortigiani, fedeli, ufficiali e ai loro famigliari e massari: parliamo di circa 1400 atti relativi a tutte le città del dominio, 400 dei quali riferiti a Milano e suburbi. Oltre che esenzioni fiscali, questi privilegi riguardano anche varie prerogative in senso lato regalistiche, riferite ad esempio a diritti di zecca e di monetazione.²⁴

Anche la normale lettera di nomina a un ufficio aveva un carattere derogativo, specialmente quando il signore si arrogava una facoltà finora attribuita al Comune o quando introduceva la clausola *ad beneplacitum*, nominando senza limiti di tempo.²⁵ Se ancora a metà del Trecento i signori tendevano a interpellare in merito le autorità municipali, col passare del tempo le grazie furono concesse in forme più sbrigative e

ampiamente agli statuti. Il notaio conclude: «hanc gratiam per ipsum facta scripsi eius mandato»: *La politica finanziaria dei Visconti*, I, a cura di C. Santoro, Milano 1976, p. 6, 26 set. 1334 e regesto in *I registri dell'ufficio di Provvisione e dell'Ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, a cura di C. Santoro, Milano 1929, p. 74, n. 21.

²² *Repertorio diplomatico visconteo. Documenti dal 1263 al 1402*, a cura della Società Storica Lombarda, Milano 1911-1937. La maggiore o minore rilevanza del «sistema delle grazie» può essere un parametro significativo ai fini della distinzione, proposta da R. Rao, tra signorie «egemoniche», ovvero ancora calate in contesti pienamente comunali, e signorie «istituzionali»: Rao, *Signorie a sovranità popolare*.

²³ Ne resta un riassunto: «Magdalene consorti d.ni Matey de Mandello: Item in fo. lxxiii^o litere patentes ill. domine Blanche de Sabaudia Mediolani etc. Vicecomitisse immunitatis et exemptionis concesse domine Magdalene de gratia speciali pro cassina territorii de Arluno pro massariis iiii^o directe referendario et aliis Mediolani». Segue la donazione di Galeazzo Visconti all'egregio *miles* Matteo da Mandello, già podestà di Pavia, di possessioni e diritti sequestrati al segretario Pasquino Capelli con le relative esenzioni, data a Pavia il 26 giugno 1383: Biblioteca Ambrosiana, D 59 sup., c. 147v, edito in *La politica finanziaria dei Visconti*, I, p. 324, n. 445.

²⁴ Milano, Biblioteca Ambrosiana, codice D 59 sup (già E.S. VI. 13), c. 147v. I regesti delle esenzioni relative a Piacenza, Lodi, Parma, Reggio, Cremona, Crema, Brescia, Bergamo, Pavia e Milano a partire dal 1350 circa sono alle cc. 36-176; molte sono registrate nel *Repertorio diplomatico visconteo* ed editate in *La politica finanziaria dei Visconti*. Vi si trovano anche privilegi papali, imperiali, concessioni di battere moneta e di vari diritti regali.

²⁵ La clausola *ad beneplacitum* nelle lettere di nomina agli uffici subordinava la durata dell'ufficio al volere del principe e veniva preferibilmente utilizzata per cariche connesse alla conservazione dello stato, come i castellani ducali.

“facili”.²⁶ Cionondimeno, ancora nel Quattrocento certi uffici municipali di dispensa locale restarono *off limits* per il principe.

Supplica e grazia dilagarono imperiosamente al tempo di Bernabò e Galeazzo II Visconti, superando la prudenza, sostanziale e formulare, che a lungo aveva imposto di rimettere il giudizio a una decisione locale.²⁷ Una patente di grazia penale ampiamente strutturata nel formulario e già pienamente derogativa di decreti e statuti è quella che nel 1382 Bernabò e Regina Della Scala emisero per rimettere le condanne inflitte a vari membri di una potente famiglia pavese e ad alcuni loro amici e clienti accusati di aver commesso atti sediziosi e violenti.²⁸ All’origine della grazia agli Schiaffenati non c’era una supplica ma l’intercessione di Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù. L’atto riflette una stabilizzazione documentaria del privilegio di remissione penale, assestando un modello formulare che nel Quattrocento stipa di esempi i registri sforzeschi.

Non possiamo dilungarci con gli esempi, tuttavia per la motivazione che reca – quasi un’anticipazione dei canoni della ragion di stato – è interessante una patente del 1368 con cui Bernabò Visconti concede la grazia a tutti coloro che erano stati condannati per certe categorie di delitti, eccettuata la ribellione e il tradimento, per uno scopo di utilità collettiva: permettere ai graziati di partecipare alla difesa territoriale e alla guerra in un momento di pericolo per lo stato.²⁹

2. Connotati della documentazione

Pur se rarefatta, la documentazione trecentesca permette di seguire sperimentazioni di formule e di *format* documentari che si rifacevano a calchi ed esempi provenienti da cancellerie di più alte autorità laiche ed ecclesiastiche e che riprendevano l’armamentario lessicale e formulare della sovranità elaborato in ambito pontificio, imperiale, monarchico. Formule come «ex certa scientia», «de gratia speciali», «non obstantibus decretibus...», «de plenitudine potestatis», frutto di una lunga elaborazione medievale in campo teologico, filosofico, giuridico e canonistico,³⁰ erano

²⁶ Per es. il 21 apr. 1352 il signore chiedeva agli ufficiali di Bologna di accettare «si eisdem placet» un candidato di sua scelta come notaio dell’ufficio dei Memoriali, in seguito a supplica del medesimo: *Repertorio diplomatico visconteo*, I, p. 57, n. 519.

²⁷ Va però registrata la forte propensione alle grazie di Bernabò rispetto a Galeazzo II, che scoraggiò severamente la pratica delle suppliche, cfr. Gamberini, *La città assediata*, p. 253.

²⁸ Osio, *Documenti diplomatici*, I, n. 173, pp. 234-235, 18 nov. 1382; il documento è riprodotto in *La gratia visconteo-sforzesca*, in «Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e lettere - Classe di lettere», 95 (1961), pp. 201-235, tav. I.

²⁹ Cognasso F., *Ricerche per la storia dello stato visconteo*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», 22 (1922), pp. 121-184, p. 168-69, n. 29, 8 mag. 1368. Cfr. anche la raccolta di Id., *Note e documenti sulla formazione dello stato visconteo*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», 23 (1923), pp. 23-149. Federica Cengarle mi segnala un atto molto simile accluso a una lettera patente del 15 agosto 1358 in cui Bernabò Visconti, avendo concesso varie grazie e remissioni ad alcuni condannati per vari crimini per utilizzarli nelle operazioni belliche, constata che i graziati sono tornati a comportarsi male, quindi revoca le concessioni e li punisce duramente. Cfr. per analogia, Porras Arboledas P.A., Losa Contreras C., *Quelques types de grâces dans la Castille du bas Moyen Age*, in *Le pardon*, a cura di J. Hoareau-Dodinau, X. Rousseaux et P. Texier, Limoges 1999 (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 3), pp. 165-202, pp. 180-181.

³⁰ Black J., *The Visconti in the 15th century and the origins of their plenitudo potestatis*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini, numero monografico di «Reti Medievali. Rivista», V/1 (2004), pp. 11-30. Cfr. ora Ead., *Absolutism in Renaissance Milan: plenitude of power under the Visconti and Sforza*, Oxford 2009. Benson R.L., *Plenitudo Potestatis: evolution of a formula from Gregory IV to Gratian*, in «Studia gratiana», 14 (1967), pp. 193-217; sulla formula «de gratia speciali» nei registri del Parlamento di Parigi al tempo di San Luigi, Hilaire J., *La grâce et l’Etat de droit dans la procédure civile (1250-1350)*, in *Suppliques et requêtes*, pp. 357-369, p. 360; Pacheco F.L., *Non obstante. Ex certa scientia. Ex plenitudine potestatis*.

riprese senza troppa soggezione dai segretari dei Visconti,³¹ anche se non dobbiamo prenderle alla lettera come precoce manifestazione di assolutismo documentario, ma considerarle come modalità che tendevano a costruire e rafforzare il profilo di un nuovo potere. Del resto, i modelli esterni erano a portata di mano, visto che i dominanti milanesi operavano già nel Trecento in una dimensione pienamente europea, intrattenendo relazioni con l'Impero e con le grandi monarchie di natura diplomatica, commerciale, matrimoniale, militare.³² Tra i possibili modelli, era sicuramente rilevante quello fornito dalle costituzioni e dai diplomi imperiali, dal momento che il titolo vicariale e poi ducale autorizzava i Visconti ad appropriarsi di tutto l'armamentario dell'onnipotenza imperiale e a rielaborarlo grazie al contributo di numerosi giuristi e teorici allevati nella cultura del diritto comune. Non meno importanti i modelli provenienti dalla cancelleria pontificia, grande fucina di schemi documentari, di formule e di forme di convalida.³³ Anche i modelli documentari monarchici non erano sconosciuti:³⁴ un formulario della cancelleria viscontea tramandato in diverse versioni si apre appunto con un atto di Carlo VII di Francia.³⁵ Purtroppo (eccettuato forse il caso di Reggio) gran parte della documentazione risalente alle città soggette ai signori di Milano è andata perduta ed è quindi inevitabile attingere all'*abbondanza*, ovvero alle migliaia e migliaia di patenti radunate nei registri sforzeschi – densi, numerosi e seriali – di «grazie, privilegi e concessioni».³⁶ Cercando di evitare le insidie e gli anacronismi del metodo regressivo,

Los reyes de la Corona de Aragón y el principio «princeps a legibus solutus est», in *El dret comú i Catalunya*, VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de maig de 1997, Barcelona 1998, pp. 91-127; Gouron A., *La notion de privilège dans la doctrine juridique du douzième siècle*, in *Das Privileg im europäischen Vergleich*, a cura di B. Dölemeyer e H. Mohnhaupt, I, Frankfurt 1997, pp. 4-16, in particolare pp. 15-16.

³¹ Imitando gli scritti di poteri superiori, i soggetti politici minori cercavano di catturarne il carisma depositato in formule, lessico, sigilli: cfr. Clanchy M.T., *From memory to written record: England 1066-1307*, Oxford 1993², in particolare p. 56, 76-78, 315-316.

³² A proposito di atti imperiali ripresi dai Visconti e di un atto di Filippo III di Francia del 1288 relativo ai movimenti dei mercanti milanesi in Francia, cfr. Cognasso, *Ricerche per la storia dello stato visconteo*, p. 76, 120-121. Due studi recenti sulle relazioni europee dei Visconti sono *Antonia Visconti (1405): ein Schatz im Hause Württemberg. Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg - Hauptstaatsarchiv Stuttgart*, a cura di P. Rückert, Stuttgart 2005; Somaini F., *Les relations complexes entre Sigismond de Luxembourg et les Visconti de Milan*, in *Sigmund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa*, a cura di M. Pauly e F. Reinert, Mainz am Rhein 2006, pp. 157-197.

³³ Sulla *plenitudo potestatis* papale come modello di governo per la grazia, Schmutz, *Suppliche e diritto canonico*. Vari autori, nella raccolta *Supplices et requêtes*, prendono le mosse dal modello della procedura romana delle suppliche: cfr. per esempio l'introduzione e gli studi di Hayez e Zutshi. Cfr. anche Vallerani, *La supplica al signore*, pp. 414-415. Anche la procedura milanese delle suppliche guardava al modello romano: Covini, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche e «gravamina»*, pp. 107-146.

³⁴ Cfr. Koziol G., *Begging pardon and favor: ritual and political order in early medieval France*, Ithaca- London 1992.

³⁵ Testo citato alla nota 1. Nel regno di Francia il passaggio dall'ingessato diploma carolingio alla più flessibile lettera patente si può collocare tra le tante «mutations» del regno di Filippo Augusto, cfr. Bautier R.H., *La place du règne de Philippe Auguste dans l'histoire de la France médiévale*, in *La France de Philippe Auguste: le temps des mutations*, a cura di R.H. Bautier, Paris 1982, pp. 11-27, p. 18.

³⁶ Informazioni generali nella *Guida generale agli archivi di Stato italiani*, II, Roma 1983. I registri sforzeschi di concessioni e grazie presso l'Archivio di Stato di Milano (nel seguito ASMi) sono consultabili a partire da inventari manoscritti piuttosto sommari e di scarso aiuto per la consultazione. Il contenuto è ricchissimo, le tipologie di concessioni varie. Un registro di età viscontea che contiene molte patenti e grazie è regestato in Bognetti G.P., *Per la storia dello Stato visconteo. Un registro di decreti della cancelleria di Filippo Maria Visconti e un trattato segreto con Alfonso d'Aragona*, in «Archivio storico lombardo», 54 (1927), pp. 235-357. Molti atti di grazia sforzeschi si possono leggere in originale in ASMi, Sforzesco, cart. 1565-1568, carte dell'auditore Angelo da Rieti.

il materiale sforzesco fornisce un dossier cospicuo di *exempla* che illuminano le potenzialità della grazia principesca e la duttilità del *format* della lettera patente, tipologia di scritto che si sgancia dalla rigidità degli antichi diplomi regi e costituisce la grande novità della diplomazia signorile.³⁷ Fornendo uno schema documentario adatto a racchiudere vari tipi di concessione derogativa e graziosa *ad personam*,³⁸ la patente era anche la forma utilizzata per racchiudere i testi dei decreti di valore generale, le leggi visconteo-sforzesche.

Le caratteristiche formali e formali della patente sono studiabili a partire dalla documentazione esistente; va anzi sottolineato che la grazia in sé non è una forma documentaria ma uno dei tanti possibili contenuti della patente stessa.³⁹ Si potrebbe addirittura sostenere che tutte le patenti visconteo-sforzesche avessero un contenuto derogativo e grazioso: dal banale salvacondotto alla concessione di legittimare un figlio, fino alle più impegnative remissioni di condanne e alle grazie per omicidio, la concessione del principe al singolo cittadino o a un ente conteneva deroghe a decreti, statuti, consuetudini vigenti e apriva spazi alla volontà, ai desideri e talvolta ai capricci del signore. Schemi e formule non erano completamente stabilizzati: le clausole in deroga, le formule di convalida e di sigillatura,⁴⁰ la cura formale e grafica variavano e in qualche modo venivano *proporzionate* al grado di rilevanza dell'atto, tanto più accurate quanto più la patente si allontanava dal dettato delle leggi statutarie e dagli stessi decreti signorili. Per esempio, nel 1380 i Visconti ribadirono che le grazie, le concessioni e le nomine agli uffici dovevano essere contrassegnate dal

³⁷ Lazzarini I., *La nomination des officiers dans les États italiens du bas Moyen Age (Milan, Florence, Venise). Pour une histoire documentaire des institutions*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 159 (2002), pp. 389-412; Ead., *Transformations documentaires et analyses narratives au XVe siècle: les principautés de la plaine du Po sub specie scripturarum*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen âge», 113 (2001), pp. 699-722; Bartoli Langeli A., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique et l'École française de Rome, 15-17 octobre 1984, Roma 1985, pp. 35-55; anche in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998, pp. 155-171.

³⁸ Oltre alle opere citate nella nota precedente, cfr. Baroni M.F., *La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano, dal 1277 al 1447*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatie*, München 1984, II, pp. 455-483; Covini M.N., *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni in Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. Lazzarini, in «Reti medievali. Rivista», IX/1, 2008, pp. 1-32.

³⁹ Natale, *La gratia visconteo-sforzesca*. L'autore cerca di individuare le caratteristiche formali degli «atti di grazia» (intestazioni, grafia, sigillatura) sulla base di un esiguo campione di atti: le grazie del Trecento sono effettivamente poche, ma nel XV secolo la massa di carte disponibili è ben più ampia del campione di circa venti documenti che l'autore presenta come un ritrovamento eccezionale. L'esame delle numerose grazie sforzesche (cfr. la nota 36) smentisce parecchie delle conclusioni circa le caratteristiche formali individuate, tutt'altro che costanti e coerenti. Alla luce degli studi recenti, sarebbe indispensabile distinguere tra la grazia come contenuto e la «lettera patente» come contenitore flessibile e sperimentale: ma non è il caso di infierire su uno scritto piuttosto risalente nel tempo, anche se resta inspiegabile come l'autore, che fu per anni direttore dell'archivio di Stato milanese, non abbia utilizzato il materiale enormemente più ampio che aveva a disposizione. Più utile la trattazione relativa a un formulario visconteo edito, in cui il Natale rintraccia innumerevoli tipologie documentarie, fra cui appunto le grazie, i privilegi, i rescritti, le donazioni: Id., introduzione a *Stilus cancellariae*, in particolare pp. XCVII e sgg.

⁴⁰ Bascapè G.C., *I sigilli dei Duchi di Milano*, in «Archivio storico lombardo», 69 (1943), pp. 3-18. Le formalità sperimentate dai Visconti circa intestazioni, sigilli, schemi documentari si possono studiare grazie alla notevole documentazione reggiana, come ha fatto A. Gamberini nel suo studio su istituzioni e scritture di governo, ora in Id., *Lo stato visconteo*, pp. 35-67.

sigillo grande, per maggior cautela e per dare il segno dell'eccezionalità dell'atto,⁴¹ ma la prescrizione non fu seguita con coerenza, come si può constatare dalle difformità della documentazione successiva. Pur ricorrendo ai formulari in cui erano depositati modelli di lettere per le varie occorrenze, i cancellieri dei Visconti e degli Sforza confezionavano le patenti in modo piuttosto creativo, adeguandole al caso particolare e non disdegnando la retorica della *variatio*.

Assumendo che nel Quattrocento la prassi concessiva fosse giunta alla piena maturità formulare, possiamo riassumere alcuni punti: a) le concessioni di grazie da parte dei signori e poi duchi di Milano ebbero una dimensione imponente; b) nei formulari di cancelleria e nei registri sforzeschi sono stipati, giorno per giorno, privilegi di contenuto e natura diversa, concessioni graziose, eccettuative e derogative che andavano dal grado zero del salvacondotto, della *littera passus*, della licenza di esportare granaglie, alle grazie più impegnative in cui lo scritto dell'autorità dispiegava possenti effetti legali, anche contrari a leggi e statuti, come grazie penali, cittadinanze per privilegio, legittimazioni; c) la procedura era relativamente semplice: a partire da una supplica, o da un atto di volontà del signore, le cancellerie sfornavano privilegi e concessioni varie, cancellavano processi, permettevano la cognizione sommaria di cause a lungo adite, perdonavano e restituivano i condannati *ad pristinum gradum*, annullavano condanne e bandi, concedevano grazie per vari tipi di reati; d) le formule utilizzate erano varie, attinte all'ampia riflessione teologica, giuridica, politologica del medioevo e modellate sulle patenti pontificie, imperiali, regie; e) le lettere patenti erano un eccellente *format* per varie tipologie di concessioni, doni e favori che il principe elargiva a suo piacimento, con minime giustificazioni, talvolta con il solo riferimento al dovere della magnanimità e della *largitas*, o alla volontà di premiare e dare distinzione a fedeli, amici e clienti.

La patente non copriva però tutto il campo documentario signorile. Per dare forma alle investiture feudali – così come per stilare atti di alleanza, trattati di pace e di accomandigia – in età sforzesca si preferivano le formalità dell'*instrumentum* notarile che esprimeva meglio le valenze legali-contrattuali. Gli atti feudali erano trascritti in registri diversi da quelli delle concessioni graziose: per costruire il vasto repertorio feudale visconteo, Federica Cengarle ha utilizzato sia atti sciolti, sia breviari di notai-segretari, sia specifici *registri feudorum*.⁴²

Prima di interrogarci sulle possibili matrici ideologiche delle concessioni, sembra opportuno formulare una definizione operativa di «grazia» – concetto complesso e dai multipli risvolti semantici – nel contesto considerato.⁴³ Diremo che la grazia è un provvedimento dell'autorità, racchiuso nella forma della lettera patente, con cui viene fatta a un privato o a un ente una concessione che in qualche misura esorbita da statuti, decreti e consuetudini; un provvedimento derogativo ed eccettuativo,

⁴¹ *Repertorio diplomatico visconteo*, Supplemento, p. 415, n. 3515, 9 sett. 1380; Natale, *Stilus cancellariae*, p. LXXVI.

⁴² Cengarle F., *Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio*, Milano 2007.

⁴³ È elevata la ricorrenza del termine «grace» (insieme ad altri analoghi, come «mercy») in un corpus di letteratura politica inglese del XV secolo analizzato in Genet J.Ph., *De Richard II à Richard III: le conseil*, in *À l'ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge*, a cura di A. Marchandisse e J.-L. Kupper, Genève 2003, pp. 177-202, pp. 181-182 e *passim*. Sulla labilità temporale della sintassi politica e sulla «storia concettuale», rinvio almeno a Scuccimarra L., *La Begriffsgeschichte e le sue radici intellettuali*, in «Storica», 4 (1998), pp. 7-99; Chignola S., *Tra storia delle dottrine e filosofia politica. Di alcune modalità della ricezione italiana della Begriffsgeschichte*, «Il pensiero politico», 2 (2000), pp. 242-264; Id., *Historia de los conceptos, historia constitucional, filosofía política. Sobre el problema del léxico político moderno*, in «Res publica», 11-12 (2003), pp. 27-67.

rilasciato come risposta ad una supplica oppure a un'intercessione. Sinteticamente, come scrive H  l  ne Millet, «une mesure individuelle a titre gracieux».⁴⁴

3. *Le matrici ideologiche degli atti di grazia*

A partire dall'esame dell'imponente *corpus* documentario costituito dalle patenti «graziose» emanate dai Visconti e soprattutto dagli Sforza, si pu  tentare di rispondere ad alcuni punti del questionario proposto da Massimo Vallerani, che ci ha chiesto di analizzare non solo le concrete pratiche di potere ma anche la matrice culturale e ideologica che le sottintendeva, e i valori e i precetti che ne derivavano e che contribuivano a costruire i tratti della nuova autorit  signorile. Lo stesso Vallerani ha condotto un ampio esame delle suppliche bolognesi del Trecento, analizzandone contenuti e linguaggio.⁴⁵ Scettico sul fatto che nell'epoca considerata la supplica potesse avere un valore di «comunicazione» tra governanti e governati, Vallerani ritiene che la petizione fosse uno scritto formulato ideologicamente per ottenere «grazie» altrettanto ideologiche nella forma e nel linguaggio. Il fatto che i supplicanti si definissero invariabilmente poveri e bisognosi si riconnetteva non a un realt  di fatto o a un dato sociale, ma all'autorappresentazione che valorizzava il potere «misericordioso» del signore, al quale spettava come compito eminente e qualificante la protezione e la tutela su poveri, pupilli, vedove, miserabili. Questa immagine era stata definita in alcune leggi romane e negli atti dei primi concili cristiani, ripresi poi in leggi carolingie. Esercitando il potere di grazia il signore si ergeva al di sopra delle leggi, creava una sfera di potere nuova, introduceva l'ambito della *potestas* signorile accanto a quello delle leggi ordinarie.⁴⁶

Riprendendo motivazioni e formule delle concessioni graziose visconteo sforzesche, vorrei considerare altre possibili matrici ideologiche derivanti, altrettanto, da «discorsi» culturali formati nel corso di una lunga elaborazione storica e ideale. Ne individuo tre, non necessariamente alternative ma anche compresenti o sovrapposte: a) la grazia politica come riflesso della grazia divina che accoglie e perdona, b) la grazia di valore autocratico e tendenzialmente assolutistico e c) la grazia 'legale' e correttiva, connessa al concetto di equit  e all'interpretazione della legge.

a) *la grazia "divina"*: Bernab  e Regina, mentre concedono la grazia «speciale» agli Schiaffenati, li ricevono «nella loro grazia», con una formula che si ripeter  in molte patenti visconteo-sforzesche.⁴⁷ La concessione del signore ammette o riammette un fedele nella sua «grazia», nel cerchio magico della sua benevolenza: il linguaggio attinge alla derivazione «divina» del potere, una concezione rinvigorita in Francia alla fine del Medioevo,⁴⁸ ma gi  presente in scritti di epoca merovingia e carolingia nei quali il termine «grazia», pur con un significato ancora impreciso e «fuyant»,  

⁴⁴ Millet, *Introduction*, p. 8. Secondo Boncompagno da Signa «Gratia est acceptabilitas quam habent maiores erga inferiores personas», cfr. *Rhetorica novissima*, liber III, cit. in Sbarbaro, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani*, p. 161.

⁴⁵ Vallerani, *La supplica al signore*. Sulla qualificazione pauperistica dei supplicanti cfr. anche Gauvard C., *L'image du roi justicier en France   la fin du Moyen Age*, in *La faute, la repression et le pardon*, Actes du 107^e congr s national des soci t s savantes, Paris 1984, pp. 165-192, pp. 170-172.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Cfr. *supra*, nota 28; la formula   «ad gratiam nostram recipere eis que facere gratiam specialem». Sulla grazia politica modellata sulla grazia divina, Gauvard C., *De grace especial: crime,  tat et soci t  en France   la fin du Moyen  ge*, Paris 1991, in particolare le conclusioni a p. 896.

⁴⁸ Garcia y Garcia A., *El poder por la gracia de Dios: aspectos canonicos*, in *Supplices et requ tes*, pp. 233-249; Trottman Ch., *Gouvernement divin et gouvernement humain par la gr ce*, in *Supplices et requ tes*, p. 251-262; Koziol, *Begging pardon and favor*, p. 77. Pi  ampiamente, Ullmann W., *Il pensiero politico del Medioevo*, Roma-Bari 1984.

già chiaramente riferito alla «*puissance royale*».⁴⁹ La riflessione medievale trovò un punto di sistematizzazione negli autori che con i loro scritti contribuivano a costruire ideologicamente l'autorità monarchica nei secoli XII e XIII,⁵⁰ e a un livello teorico più alto in vertici culturali come Tommaso d'Aquino, nei testi dove il filosofo discuteva della fondamentale endiadi grazia-gratitudine, per cui il principe attraverso l'elargizione stabiliva un raccordo con i soggetti, utilizzando uno strumento precluso a una società egualitaria.

b) *la grazia autocratica*: le patenti di grazia si richiamano al favore che si indirizza a pochi prescelti, come dono, liberalità e magnanimità gratuita, concessione benevola e spontanea, senza motivi cogenti,⁵¹ data dal principe che rifugge da ingratitudine e trascuratezza.⁵² È la grazia riservata ai favoriti, o quella che può rendere ricco e potente un *homo novus*, in base alla volontà del principe di favorire chi lo assiste, chi gli è contiguo.⁵³ Sono da annoverare in questa intenzione i numerosi privilegi di familiarità concessi dai Visconti e dagli Sforza, che oltre a conferire una condizione peculiare al *familiaris*, producevano anche vari vantaggi concreti: una lettera di familiarità solitamente era anche un salvacondotto e un'esenzione da vari oneri. Anche in questa accezione, i Visconti probabilmente si ispirarono a documenti prodotti in area monarchica, traendone le fonti dagli scambi documentari tutt'altro che rarefatti con i regni d'oltralpe.

Secondo questa matrice ideologica la concessione graziosa, modellata dalla volontà incondizionata del signore, manifesta la potenza regia secondo schemi quasi antropologici: è la favola, il racconto dell'onnipotenza. I signori padani del Trecento largheggiavano nelle concessioni per ottenere un supporto utile a porre rimedio alla precarietà e instabilità dei loro domini, talvolta persino dilapidando e concedendo con una magnanimità esagerata e dissipatrice.⁵⁴ La motivazione autocratica ritorna nelle patenti quattrocentesche e viene rivendicata come principio di governo, anche se contemporaneamente alcuni decreti e interventi principeschi tendono a limitarne gli aspetti più arbitrari attraverso una disciplina più rigorosa delle cosiddette «grazie contra ius». Esistevano del resto delle robuste premesse teoriche che permettevano di riconoscere uno spazio alla volontà del principe e a non esigere una giustificazione in

⁴⁹ Ganshof F.L., *La gratia des monarques francs*, «Anuario de Estudios Medievales», 3 (1966), pp. 9-26. Cfr. anche Gauvard, *De grace especial*, II, p. 904 ss.

⁵⁰ Come ad esempio nelle biografie di Luigi VI e VII dell'abate Suger, che pure preferisce l'immagine del re vendicatore, che «non perdona»: Bournazel, *Le pardon de Louis VI*, p. 325; Krynen J., *L'empire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle*, Paris 1993.

⁵¹ Spunti comparativi in Dean T., *Terra e potere a Ferrara nel tardo Medioevo: il dominio estense, 1350-1450*, Modena-Ferrara 1990, p. 68-73; Paravicini W., *Acquérir sa grâce pour le temps advenir. Les hommes de Charles le Téméraire, prince héritier (1433-1467)*, in *À l'ombre du pouvoir*, pp. 361-383; Vallerani, *La supplica al signore*, p. 424.

⁵² La contrapposizione tra concessioni date «liberalitate, gratia et munificentia» e l'«ingratitude vitium» si ha nel decreto «Quod gratie concesse et concedende...» del 15 agosto 1446: Morbio C., *Codice visconteo-sforzesco, ossia raccolta di leggi, decreti e lettere famigliari dei Duchi di Milano*, Milano 1846, p. 321-332. Un accenno a questa valenza è anche nello studio citato di Vallerani sulle grazie bolognesi, «statisticamente» posta in subordine all'accezione della grazia come misericordia verso i deboli: cfr. Vallerani, *La supplica al signore*, p. 424.

⁵³ Ganshof, *La gratia des monarques francs*, p. 22: «c'était la bienveillance, la faveur du roi, condition de l'octroi ou du maintien gratuit, par lui de pouvoirs à ses agents, de biens, droits, privilèges et autres avantages à ses sujets». Dalla grazia del principe si entrava e si usciva secondo meccanismi e vicende magnificamente illustrati da cronisti e scrittori che conoscono la vita delle corti europee e gli «entourages princiers», come George Chastellain, Olivier de la Marche e Philippe de Commines: cfr. i saggi radunati in *À l'ombre du pouvoir*, in particolare Bournazel, *La familia regis Francorum*, pp. 115-133 (p. 120: ciò che fa la fortuna di «clercs et chevaliers du roi (...) c'est la proximité du Capétien»).

⁵⁴ Cfr. gli studi citati *supra* alla nota 5.

termini di *utilitas* ai suoi atti di grazia. Questo tipo di concessione esulava dall'ambito della classica definizione ulpiana di giustizia («a ciascuno il suo in modo regolato e costante»), ma configurava piuttosto una giustizia speciale, sovraordinata, selettiva, che premiava i fedeli del signore e che riempiva d'oro e di benemerenze chi stava accanto al *princeps*.⁵⁵

c) *la grazia equitativa e legale*: una terza matrice ideologica enucleabile nei provvedimenti di grazia visconteo-sforzeschi attiene invece alla sfera della legalità, dell'equità e del diritto. Il *princeps*, mediante le patenti graziose, dispone e concede, ma senza trasgredire i più solidi fondamenti giuridico-legali della signoria: la grazia in questo caso è giustificata e regolata da una finalità, nel senso che intende ripristinare una legalità originaria messa in discussione dall'eccessivo rigore delle leggi, o introdurre un'eccezione in base a un principio di utilità, come le grazie di Bernabò Visconti a favore di condannati che avrebbero potuto combattere nell'esercito signorile e difendere la patria minacciata.

In questa terza accezione la grazia è espressione del potere equitativo ed eccezionale dell'autorità,⁵⁶ un potere che si poneva sì al di sopra della legge, ma non in senso autocratico. Attraverso l'esercizio del suo arbitrio, il signore vuole piuttosto attingere alla materia prima di cui sono fatte le leggi positive, al filone di argento puro che sta sotto alla norma «lavorata», che è prodotto umano e fallibile; è la sfera dell'equità, ovvero del potere correttivo, moderatore, mitigatore del *princeps*, il cui intervento tende a smussare le norme positive per avvicinarle ai fondamenti più solidi del diritto divino e naturale.⁵⁷ In questo senso la grazia non è solo «misericordiosa» ma è anche un esercizio interpretativo delle norme che attinge ai fondamenti del diritto, una pratica legale che attiene al costume giuridico dell'interpretazione di cui sono depositari i teorici del diritto ma anche il *princeps* che ha la facoltà di fare le leggi; con essa il signore modera delle norme rigide o inadeguate, introduce utili e opportuni correttivi e riporta i casi singoli a un interesse generale. Anche questo è un modello che ha radici antiche: non a caso nel mondo romano la facoltà di concedere grazie era prerogativa condivisa tra il Senato e il *princeps*.⁵⁸ Tra le potenzialità correttive della grazia principesca c'è l'attenuazione degli effetti negativi derivanti dalla pluralità degli ordinamenti giuridici e dalle incertezze del concetto di *vigenza* di una norma; l'intervento grazioso, inoltre, poteva limitare lo strapotere del ceto di avvocati e giuristi cittadini e la forza legale delle parti più ricche e potenti.⁵⁹

4. Dalla grazia «speciale» alla procedura burocratica seriale

Le tre matrici culturali qui individuate come motivi ispiratori delle grazie ducali non sono da intendere come rigide alternative: esse potevano essere compresenti nei singoli atti di grazia, con significati che prevalevano di volta in volta a seconda del contesto. Se nella matrice autocratica della grazia l'atto derogativo era il racconto dell'onnipotenza del principe, nel caso della grazia di matrice equitativa l'atto di

⁵⁵ Koziol, *Begging pardon*, pp. 214-234, in particolare p. 214.

⁵⁶ *Ibidem*. Esempi in Covini, *La trattazione delle suppliche*; Ead., *Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia*, in *Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo*, a cura di G. Chittolini, Milano 1997, pp. 303-324.

⁵⁷ Petit C., Vallejo J., *La categoria giuridica nella cultura europea del Medioevo*, in *Storia d'Europa*, III, *Il Medioevo. Secoli V-XV*, a cura di G. Ortalli, Torino 1994, pp. 721-760.

⁵⁸ Greenidge A.H.J., *The power of pardon possessed by the "Princeps"*, in «The classical review», 10 (1894), pp. 429-437.

⁵⁹ Cfr. Millet, *Introduction*, p. 12: chi regna riceve richieste nate da interessi non conciliabili, dato che il potere, fontana di grazia, inevitabilmente è subissato di petizioni. Sulla giustizia principesca tendenzialmente correttiva ed equitativa, correttiva della incerta *vigenza* delle leggi, Covini M.N., *La bilancia drita. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007, cap. 2.

concessione presupponeva una supplica, una petizione, una richiesta del suddito e l'interpretazione della norma.

Gli atti di grazia riconducono a un insieme di «valori fondativi e di qualità del potere» sul quale siamo stati invitati a riflettere dal questionario proposto da M. Vallerani. Diventò presto un *Leitmotiv* della propaganda dei signori la piena accessibilità del principe e la sua disponibilità ad ascoltare i sudditi e ad accordare grazie e deroghe, anche quando la trattazione di una massa enorme di suppliche rendeva di fatto impossibile un esame diretto del signore. I testi dei decreti ducali dei signori e duchi di Milano esaltano l'udienza e la supplica come mezzi per comunicare all'autorità richieste, necessità, bisogni, torti ricevuti che dovevano e potevano essere riparati dal principe, vera fonte di giustizia, sorgente dissetante a cui tutti potevano ricorrere, dai grandi agli umili, certi di essere ascoltati e compresi.⁶⁰ Inoltre, un valore è individuato nella «facilità» della grazia: rispetto ai canoni ideologici comunali che opponevano una fondamentale diffidenza verso l'arbitrarietà dell'atto di grazia, i Visconti praticarono con convinzione il potere derogativo, lo modularono in casi diversi, non si curarono troppo di rispettare gli schemi consultivi imposti dagli ordinamenti precedenti e promulgarono esenzioni e grazie con meravigliosa facilità: con il semplice mandato a un segretario, la confezione era delegata a cancellerie ben attrezzate che sfornavano patenti elaborando e riadattando dalle tradizioni culturali del passato formule, lessico, modi di convalida. Alcune grazie, di fatto licenze, come i salvacondotti, le «littere contra debitores», le licenze di esportazione diventarono rapidamente concessioni seriali erogate in cambio di un emolumento, dopo semplici istruttorie.⁶¹ L'ambito della grazia principesca tendeva anzi ad estendersi: nel 1442, ad esempio, i Visconti stabilirono che i conti palatini che avevano la facoltà di legittimare figli spuri in virtù di una concessione imperiale, dovevano chiedere prima la licenza ducale, pur conservando il compenso e il titolo onorifico.⁶² La facoltà di graziare era tendenzialmente esclusiva e monopolistica, non condivisibile con altri soggetti, espressione di una prerogativa «regale».

5. La grazia per omicidio mediante pace privata

Le procedure più caute e complesse erano riservate alle grazie più dense di conseguenze legali e sociali. In cima alla categoria erano i provvedimenti che annullavano effetti di condanne penali e in particolare per omicidio e per reati assimilabili. Questo tipo di grazia attiene sia alla tipologia «equitativa e legale» sia a quella autocratica, perché il perdono del principe metteva in discussione il principio della necessaria punizione dei reati, «ne crimina remaneant impunita». L'aumento della concessione di grazie penali nel Trecento è stato ricondotto alla necessità di controbilanciare con la clemenza un controllo penale più stretto, più orientato alla segretezza e sottratto alle magistrature tradizionali e al controllo comunitario; ma anche alla difficoltà delle nuove dominazioni di dotarsi di efficienti apparati di polizia; senza contare gli aspetti finanziari, dato che le grazie erano onerose; di fatto, «alla forza fu più spesso preferita la grazia».⁶³

Il requisito indispensabile per concedere la grazia era il conseguimento della pace privata, in omaggio ad un'impostazione della giustizia per cui gli accordi tra le parti e le composizioni private (esaltati dagli Statuti comunali e tutt'altro che espunti in età

⁶⁰ Millet, *Introduction*, p. 12; Covini, *La trattazione delle suppliche*, p. 127; Varanini, «*Al magnifico e possente signore*», pp. 99-100, 102.

⁶¹ Per un confronto, Hilaire, *La grâce et l'Etat de droit*.

⁶² *Antiqua ducum Mediolani decreta*, Mediolani 1654, p. 300.

⁶³ Zorzi A., *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, Firenze 2008, pp. 381-420, in particolare pp. 410-413, citazione a p. 411.

signorile) venivano recepiti nelle forme pubbliche di giudizio, in vista della pace sociale; da un punto di vista legale, la conseguita pace con gli offesi era garanzia che la remissione della condanna non potesse ledere gli interessi di terzi.⁶⁴ Nel 1443, graziando e restituendo allo *status* di innocente il protagonista di un tumulto condannato al bando e alla confisca dei beni, Filippo Maria Visconti lo dipinge come fedele servitore, che ha commesso un atto di disobbedienza «inadvertenter potius et pro exigentia officii sui, ut qui tunc illius communitatis erat syndicus, quam malitiose»:⁶⁵ la grazia ricalca le argomentazioni dell'atto di pace rileggendo il fatto criminoso, ne espunge gli elementi di volontarietà e nega la cattiva fama del colpevole proclamata dalla condanna. Secondo schemi ben noti, casualità e accidentalità escludono l'intenzionalità, la buona fama dell'uccisore toglie di mezzo i motivi denigratori degli atti processuali.⁶⁶

Va notato però che l'atto che graziava condanne per reati gravi non era una mera ricezione della pace privata, ma qualcosa di più. Se la pace ripristinava la concordia tra offensori e offesi e costituiva la premessa per il perdono dell'autorità, solo la grazia del principe – addirittura al di là dei limiti che la teologia riconosceva al perdono divino – aveva l'effetto di cassare, annullare e cancellare processi, atti e verbali; di restituire il graziato ai pristini onori, di permetterne il rientro in patria.⁶⁷

6. Usi e abusi della grazia

La grazia principesca mirava ad attingere all'equità e a un ambito di giustizia superiore a quello delle leggi positive, correggendone il rigore, ma la concessione troppo larga e indiscriminata – dovuta sovente al desiderio di monetizzare la concessione per far fronte a impellenti bisogni finanziari – poteva avere effetti indesiderati, suscitare disagio e malcontento col rischio di riverberare una pericolosa ostilità sulla persona del principe e sui suoi ufficiali. Il punto nodale era la possibile lesione di interessi di terzi, questione su cui la riflessione dottrinale si era affaticata fin dai primi secoli medievali, riprendendo spunti del diritto romano.⁶⁸ I consulenti

⁶⁴ Padoa-Schioppa A., *Delitto e pace privata* (1976, 1980), ora in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250; Massetto G. P., *Monarchia spagnola, Senato e governatore: la questione delle grazie nel ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, in «Archivio storico lombardo», 117 (1990), pp. 75-112; Bellabarba M., *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Italia e in Germania: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 189-213; Edigati D., *La pace nel processo penale. Il caso toscano in età moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento», 34 (2008), pp. 11-65., *La pace nel processo penale*; Hilaire, *La grâce et l'État de droit*.

⁶⁵ Regesto in Bognetti, *Per la storia dello Stato visconteo*, p. 320, n. 167, 6 dic. 1443.

⁶⁶ Anche nel ducato di Milano i decreti ducali stabilivano la non remissibilità di alcuni reati particolarmente gravi, con una distinzione che preludeva a una più complessa definizione della categoria di crimine e attribuiva al principe una sorta di riserva regia di grazia con potere di vita e di morte: cfr. Gauvard C., *Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Age: genèse et développement d'une politique judiciaire*, in *Suppliques et requêtes*, pp. 371-404; Ead., *De grâce especial. Le lettres de remission in Francia sono oggetto di vari studi in La faute, la repression et le pardon*.

⁶⁷ Una petizione inserita in una patente di grazia del 10 giugno 1466 chiede che tutti gli atti del processo in questione fossero espunti da libri e filze del comune e che si cancellasse «ogni condemnatione et banno che appara essere facti»: ASMi, Sforzesco, Registri ducali, reg. 9, c. 46r. Vari esempi antecedenti in Bognetti, *Per la storia*. Sul potere di annullare ogni effetto legale e sulla *restitutio ad integrum*: Greenidge, *The power of pardon possessed by the "Princes"*, p. 430 e i saggi radunati in *Le pardon*. Sulla remissione regia di «peccati» non perdonabili dalla Chiesa, Gauvard, *L'image du roi justicier en France*, pp. 169-170, 182-183. La pretesa di annullare ogni effetto andava persino oltre gli orientamenti teologici relativi al perdono divino, che poteva cancellare gli effetti del male commesso ma «non riscriveva i fatti», questione che ha riscontri importanti in Tommaso d'Aquino.

⁶⁸ Gouron, *La notion de privilège*.

giuridici dei Visconti raccomandavano di subordinare la concessione della grazia ad accurate istruttorie e a consulti di esperti per non accreditare richieste mendaci o reticenti. La legislazione viscontea, come in altre realtà principesche e monarchiche europee⁶⁹ tentò di limitare le grazie *contra ius*,⁷⁰ ovvero lesive dei diritti di terzi, e le cosiddette suppliche importune, ovvero le petizioni ingannevoli, mancanti di sufficienti elementi di giudizio, oppure prodotte con *animus* manipolatore per indurre il signore, ignaro delle vere circostanze, a emanare un provvedimento ingiusto.⁷¹ Erano «importune» anche le suppliche prodotte nel tentativo di avviare un nuovo procedimento presso una diversa sede giudiziale, tacendo di quello già in corso: un abuso non raro in un sistema di giurisdizioni pluralistico.

I Visconti promulgarono anche norme per dirimere i grovigli di diritti e di rivendicazioni derivanti dalla cassazione (graziosa) di condanne che erano state seguite da confische e da redistribuzioni. Vari effetti indesiderati nascevano poi dalla facile concessione di esenzioni fiscali a danno di coloro che, non essendo esenti, si trovavano maggiormente colpiti dalla ripartizione degli oneri: di qui il ricorrente avvio di ricognizioni generali con cui ci si proponeva (ma non era facile) di sfrondare l'eccesso di privilegi. Le remissioni di condanne e multe, invece, erano malviste dai magistrati e giudicanti che le avevano inflitte, preoccupati non solo per i riflessi negativi sull'ordine pubblico, ma anche perché la sconfessione del loro operato metteva in questione l'«onore dell'ufficiale».⁷² Più concretamente, la remissione privava gli ufficiali di una parte del loro salario, costituito in parte dalle condanne. Gli effetti collaterali delle grazie date a pioggia, insomma, erano numerosi e politicamente delicati.

⁶⁹ A proposito delle suppliche reticenti o potenzialmente ingiuste cfr. Millet, *Introduction*, p. 12-13; Mattéoni O., «*Plaise au roi*»: *les requêtes des officiers en France à la fin du Moyen Âge*, in *Suppliques et requêtes*, pp. 281-296. Sul malcontento suscitato dai re inglesi nel Due-Trecento per l'eccesso di grazie per omicidio, Hurnard N.D., *The king's pardon for homicide before a.D. 1307*, Oxford 1969, con le precisazioni di Green T.A., *Societal concepts of criminal liability for homicide in Medieval England*, in «*Speculum*», 47 (1972), pp. 669-694. Sul mondo iberico, Porras Arboledas, Losa Contreras, *Quelques types de grâces*; Tomás y Valiente F., *El perdón de la parte ofendida en el derecho penal castellano*, in «*Anuario de historia del derecho español*», 31 (1961), pp. 55-114; Id., *El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII)*, II ed., Madrid 1992², pp. 80-84, 168.

⁷⁰ Sull'elaborazione dei concetti di privilegio, grazia «*contra ius*» e rescritto nella dottrina giuridica medievale, da Isidoro di Siviglia fino al XII secolo, Gouron, *La notion de privilège dans la doctrine juridique*; Nicolini U., *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità: studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1940, p. 156-157. I giuristi, pur ostili alle grazie lesive dei diritti di terzi, in generale non erano sfavorevoli all'esercizio del potere grazioso, per quanto tendenzialmente assolutistico e arbitrario: cfr. il famoso episodio relativo a Baldo degli Ubaldi pragmatico interprete degli orientamenti centralizzatori della signoria viscontea, ricordato in Black, *The Visconti*, pp. 20-22; Covini, *La bilancia drita*, p. 139-140; più ampiamente Pennington K., *The prince and the law, 1200-1600: sovereignty and rights in the western legal tradition*, Berkeley 1993; Canning J., *The political thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987.

⁷¹ Un privilegio di Carlo IV di Boemia del 1366, su richiesta di Bernabò e Ludovico Visconti, annulla le concessioni fatte sulla base di «suppliche importune»: Cognasso, *Ricerche per la storia dello stato visconteo*, I, doc. n. 26. Revocano le «gratie *contra ius* concesse» e stabiliscono pene per chi fornisce false informazioni al signore e per chi presenti suppliche «importune» i decreti del 19 apr. e 13 ott. 1378 e del 21 dic. 1383: *Antiqua ducum Mediolani decreta*, pp. 46-48, 55, su cui Cognasso F., *Istituzioni comunali e signorili di Milano sotto i Visconti*, in *Storia di Milano*, a cura della Fondazione Treccani degli Alfieri, VI, Milano 1955, p. 451-544, p. 510-511; Verga E., *Le sentenze criminali dei podestà milanesi, 1385-1429*, in «*Archivio storico lombardo*», 28 (1901), pp. 96-142, p. 123; *Stilus cancellarie*, p. XCVIII.

⁷² Chittolini G., *L'onore dell'ufficiale*, in *Florence and Milan: Comparisons and Relations. XV and XVI c.*, a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein e C.H. Smyth, Firenze 1989, pp. 101-133. Sono frequenti nei carteggi sforzeschi le proteste per la diminuzione dell'onore e degli emolumenti: cfr. per es. la lettera del podestà di Pavia del 20 marzo 1452, ASMi, Sforzesco, Carteggio interno, Pavia, cart. 752.

Secondo il famoso e spesso citato aforisma di Montesquieu, la grazia è «il più bell'attributo della sovranità»⁷³. Sovranità è un termine piuttosto impegnativo, se riferito a signorie del Tre e Quattrocento nelle quali non era ancora dissolta la matrice comunale e in cui l'assetto costituzionale, soggetto a continui aggiustamenti, definizioni e sperimentazioni, era modellato dal pattismo e dal particolarismo. Tuttavia si può ricordare che, costruendo nel 1576 una compiuta teoria del governo politico, Jean Bodin ricollegò la pienezza della sovranità proprio al potere derogativo e correttivo del principe, facendone anzi uno dei cardini della definizione di questo impegnativo concetto.⁷⁴ I Visconti, vicari imperiali nel primo Trecento, principi dell'Impero dal 1395, utilizzarono ampiamente la via della grazia, pur esercitando forme di autorità e di potere formalmente più incerte rispetto agli assetti politici considerati dal politologo francese. Seguire la concessione degli atti di grazia negli aspetti formali, nelle motivazioni addotte e nella loro applicazione concreta può essere una delle vie possibili per definire i principi, i fondamenti ideali e le prassi documentarie emergenti con la novità signorile.

⁷³ Cfr. Millet, *Introduction*, p. 12.

⁷⁴ Zarka Y.Ch., *État et gouvernement chez Bodin et les théoriciens de la raison d'État*, in Jean Bodin. *Nature, histoire, droit et politique*, a cura di Y.Ch. Zarka, Paris 1996, pp. 149-160. Il concetto di sovranità è definito spesso «en termes de dérogation»; cfr. anche a p. 155 sulla «liaison opérée par Bodin entre souveraineté et dérogation».